

SEPLI – SERVIZI PER L'INGEGNERIA

PREVENZIONE INCENDI

PROGETTAZIONE, MODULISTICA ED ESEMPI

SOFTWARE INCLUSO

ESEMPI DI PROGETTI ANTINCENDIO, PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
E MODULISTICA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI



GRAFILL

SEPLI – SERVIZI PER L'INGEGNERIA

PREVENZIONE INCENDI. PROGETTAZIONE, MODULISTICA ED ESEMPI

ISBN 13 978-88-8207-490-6

EAN 9 788882 074906

Formulari & Guide, 31

Prima edizione, gennaio 2013

SEPLI

Prevenzione incendi : progettazione, modulistica ed esempi / Seppli srl.

– Palermo : Grafill, 2012.

(Formulari & Guide ; 31)

ISBN 978-88-8207-490-6

1. Incendi – Prevenzione.

363.377 CDD-22

SBN Pal0249698

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

Il presente volume è stato redatto con il contributo
dell'Ing. Claudio Vincenzo Rocco e dell'Ing. Massimo Rocco,
con l'assistenza tecnica dell'Ing. Roberto Chamblant
e del Geom. Emiliano Marchetti

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di gennaio 2013

presso **Tipolitografia Luxograph S.r.l.** Piazza Bartolomeo Da Messina, 2/e – 90142 Palermo

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Indice

□ INTRODUZIONE	p.	7
1. L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI	"	9
2. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 AGOSTO 2011, N. 151	"	18
2.1. Il previgente regolamento di Prevenzione Incendi	"	18
2.2. Le attività soggette al controllo di prevenzione incendi e le categorie di rischio.....	"	20
2.2.1. Attività di nuova introduzione	"	21
2.2.2. Attività modificate.....	"	23
2.2.3. Attività non più soggette	"	27
2.3. I procedimenti di Prevenzione Incendi	"	27
2.3.1. La valutazione dei progetti	"	28
2.3.2. La SCIA e i Controlli di Prevenzione Incendi.....	"	29
2.3.3. Il rinnovo periodico di Conformità Antincendio.....	"	32
2.3.4. La domanda di deroga	"	33
2.3.5. I procedimenti volontari (NOF e Verifica in Corso d'Opera) ..	"	34
2.4. I procedimenti nel periodo transitorio.....	"	35
2.5. Il raccordo con le procedure del SUAP	"	38
2.6. Le sanzioni.....	"	39
2.7. Le tariffe per i servizi di Prevenzione Incendi	"	40
3. I CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO ANTINCENDIO	"	43
3.1. Premessa.....	"	43
3.2. La documentazione tecnica da allegare per la valutazione dei progetti.....	"	43
3.3. La relazione tecnica	"	45

3.3.1. Attività regolate da specifiche disposizioni antincendio	p.	45
3.3.2. Attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.....	"	48
3.4. Gli elaborati grafici.....	"	53
 4. LA MODULISTICA DEI VIGILI DEL FUOCO	"	55
4.1. Il modello PIN1-2012 (Richiesta valutazione progetto)	"	56
4.2. Il modello PIN2-2012 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	"	61
4.3. Il modello PIN2.1-2012 (Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio)	"	65
4.4. Il modello PIN3-2012 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio).....	"	69
4.5. Il modello PIN3.1-2012 (Asseverazione per rinnovo)	"	73
4.6. Il modello PIN4-2012 (Richiesta di deroga).....	"	76
4.7. Il modello PIN5-2012 (Richiesta N.O.F.)	"	80
4.8. Il modello PIN6-2012 (Richiesta di verifica in corso d'opera)	"	84
4.9. Voltura di un CPI esistente.....	"	87
4.10. Rinnovo di un CPI esistente.....	"	90
 5. LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI VIGILI DEL FUOCO PER L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	"	91
5.1. Premessa.....	"	91
5.2. Modulistica di prevenzione incendi da allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività	"	93
5.2.1. Il modello PIN2.2-2012-CERT.REI	"	94
5.2.2. Il modello PIN2.3-2012-DICH.PROD.....	"	100
5.2.3. I modelli PIN 2.4-2012 DICH.IMP e PIN 2.5-2012 CERT.IMP	"	105
5.2.4. Il modello PIN 2.6-2012 – Dichiarazione di non aggravio del rischio di incendio	"	110
5.3. Conformità degli impianti ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37	"	113
5.4. La marcatura CE dei prodotti	"	113
5.5. Modulistica di prevenzione incendi da consegnare al titolare dell'Attività.....	"	114
5.5.1. Il modello DICH.POSA OPERA-2004.....	"	114
5.5.2. Il modello DICH.RIV.PROT.-2004.....	"	114
5.5.3. Il modello DICH.CONF.-2004	"	115
5.6. Altri documenti da consegnare al titolare dell'Attività	"	115
5.7. Elaborati grafici	"	116
5.8. Il ruolo del Professionista.....	"	116

▣ Appendice I	
ALCUNI ESEMPI DI PROGETTI ANTINCENDIO	p. 118
Premessa	" 118
<i>Esempio A</i> – Deposito cartaceo con quantitativo maggiore di 5.000 chilogrammi ed inferiore a 50.000 chilogrammi.....	" 120
<i>Esempio B</i> – Centrale termica con potenzialità complessiva maggiore ... di 116 kW ed inferiore a 350 kW	" 127
<i>Esempio C</i> – Gruppo elettrogeno con potenzialità maggiore di 25 kW ed inferiore a 350 kW	" 133
<i>Esempio D</i> – Autorimessa con superficie coperta superiore a 3.000 m ² ...	" 138
 ▣ Appendice II	
GLI ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI	
PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	" 145
La Nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010	" 146
La Nota prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012	" 147
La Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012	" 148
 ▣ Appendice III	
LE PRINCIPALI NORME	
DI PREVENZIONE INCENDI	" 151
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.....	" 152
Lettera Circolare Prot. 4865 sott. 4101/23 del 5 ottobre 2011	" 193
Lettera Circolare Prot. 13061 del 6 ottobre 2011	" 196
Lettera Circolare Prot. 13722 del 21 ottobre 2011	" 210
Nota Ministeriale Prot. 5555 del 18 aprile 2012	" 213
Il Decreto 7 agosto 2012	" 217
Il Decreto 2 marzo 2012	" 245
Il Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST) n. 200 del 31 ottobre 2012	" 249
 ▣ Appendice IV	
LA MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI	" 252
I modelli G.P.L. 2012	" 253
Altri modelli	" 261
 6. GUIDA AL SOFTWARE	" 270
6.1. Introduzione al software allegato	" 270
6.2. Requisiti minimi hardware e software	" 270

6.3. Download del software e richiesta della password di attivazione.....	p.	271
6.4. Procedura per l'installazione e l'attivazione del software.....	"	271
6.5. Utilizzo del software.....	"	272
 ▣ BIBLIOGRAFIA.....	 "	 273
Guide tecniche.....	"	273
Articoli.....	"	273
Lettere circolari e Note ministeriali.....	"	273
Siti internet.....	"	274
Opuscoli informativi.....	"	274
Atti di convegni.....	"	274
 ▣ LICENZA D'USO.....	 "	 279
 ▣ DOWNLOAD DEL SOFTWARE E RICHIESTA DELLA PASSWORD DI ATTIVAZIONE.....	 "	 280

Introduzione

La normativa antincendio è tra quelle che negli ultimi anni ha subito le modifiche più significative.

Il recente D.P.R. n. 151/2011, con il suo decreto attuativo, ha inoltre modificato in maniera sostanziale la procedura per gli adempimenti formali.

Scopo del presente volume – redatto con il contributo dell'Ing. Claudio Vincenzo Rocco e dell'Ing. Massimo Rocco, con l'assistenza tecnica dell'Ing. Roberto Chamblant e del Geom. Emiliano Marchetti – è quello di fornire ai professionisti, ai datori di lavoro e, più in generale, a tutte le figure che operano nella prevenzione incendi, un valido supporto per affrontare e superare sia gli aspetti tecnici, sia gli aspetti formali.

Il volume, dopo un excursus storico sull'evoluzione normativa nel campo della prevenzione incendi, analizza in dettaglio il D.P.R. n. 151/2011 ed il suo decreto attuativo (Decreto 7 agosto 2012), per poi passare ad esaminare i contenuti minimi del progetto antincendio, la nuova modulistica “2012” dei Vigili del Fuoco (introdotta dal Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012 ed in vigore dal 27 novembre 2012) e la documentazione da presentare ai Vigili del Fuoco per l'inizio di un'attività.

In appendice vengono riportati alcuni esempi progettuali riferiti a casi reali e gli adempimenti relativi all'installazione di impianti fotovoltaici a servizio di attività soggette, oltre alle principali Norme di riferimento ed alla nuova modulistica di prevenzione incendi.

Capitolo 1

L'evoluzione normativa in materia di prevenzione incendi

Nel 1941 la Legge n. 1570 ha istituito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco affidandogli, fondamentalmente, compiti di soccorso tecnico urgente e di controllo di prevenzione incendi. Solo negli anni '60, conseguentemente all'industrializzazione del Paese, è emersa la necessità di sviluppare una vera politica di prevenzione incendi. Fu, infatti, la Legge n. 966/1965 a definire per prima precisi obblighi in materia di prevenzione incendi e ad istituire il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per le attività a particolare pericolo di incendio (elenco successivamente aggiornato con il decreto 16 febbraio 1982). Anche se, va detto, la sicurezza dei luoghi di lavoro era già regolamentata dal D.P.R. n. 547/1955 che, nello stabilire precise regole penalmente rilevanti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, includeva anche la sicurezza antincendio (negli articoli compresi tra il 33 ed il 40). In particolare, agli articoli 36 e 37 il D.P.R. n. 547/1955 prevedeva che le attività con elevato rischio di incendio e quelle particolarmente complesse fossero sottoposte, da parte dei Vigili del Fuoco, al parere preventivo sul progetto e al collaudo a lavori ultimati prima dell'esercizio. In proposito si riportano gli articoli succitati.

Art. 36

1. Le aziende e le lavorazioni:

- a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi;
- b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco competente per territorio.

2. La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.

Art. 37

1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco, al quale dovrà

essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni. Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando dei Vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di lavoro non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (*Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco*) individua l'elenco delle attività soggette ai suddetti controlli. Per estendere i controlli anche ad altre attività che, seppur non comprese nel campo di applicazione del D.P.R. n. 547/1955 per mancanza di lavoratori dipendenti, risultano pericolose, nel 1965 viene emanata la Legge n. 966.

Negli anni successivi non ci furono modifiche significative. La situazione è mutata solo in tempi più recenti anche, e soprattutto, per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica a causa di tragici episodi che hanno occupato le prime pagine dei giornali (come il noto e triste caso del cinema Statuto di Torino, dove il 13 febbraio 1983 morirono 64 persone intossicate dai fumi prodotti dalla combustione dei rivestimenti delle pareti e delle poltrone).

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (*Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi*) è stato istituito, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, l'obbligo di richiedere l'esame progetto. Il D.P.R. n. 577/1982 contiene anche le procedure di deroga per le attività non totalmente rispondenti alle specifiche prescrizioni normative. L'elenco comprende anche impianti ove non sono presenti lavoratori dipendenti (ad esempio, centrali termiche e gruppi elettrogeni) ed attività, come ad esempio le scuole e gli alberghi, dove sussiste pericolo non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per gli ospiti. Il D.P.R. n. 577/1982 ribadisce, inoltre, il compito istituzionale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi e sancisce che le norme sono emanate dal Ministero dell'Interno, fermo restando che in mancanza di norme specifiche vanno applicati i criteri generali in materia di prevenzione incendi.

La legge 7 dicembre 1984, n. 818 (*Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*) istituisce il nulla-osta provvisorio (NOP). Al titolare di un'attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco viene rilasciato il NOP previa presentazione di documentazione, a firma di tecnico abilitato, attestante l'esistenza dei requisiti della prevenzione incendi. I Vigili del Fuoco, previa verifica della documentazione presentata, rilasciano il NOP in attesa del rilascio del CPI. Il NOP consente l'esercizio a condizione che non mutino le condizioni di sicurezza dichiarate al momento del rilascio del nulla osta.

La pubblicazione nel 1994 del celeberrimo D.Lgs. n. 626 ha coinvolto anche le attività antincendio e, indirettamente, l'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, essendo questo coinvolto nel processo dei controlli relativi all'adempimento di atti di tipo documentale, oltre che dei controlli più strettamente inerenti l'attuazione di misure di sicurezza e la formazione degli addetti alla lotta antincendio ed all'emergenza. Il

D.Lgs. n. 626/1994 e le successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle misure antincendio, stabilisce alcuni obblighi a carico dei datori di lavoro ed in particolare:

Art. 4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. ... *omissis* ...

4. Il datore di lavoro:

- a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
- b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
- c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

- a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; ... *omissis* ...

L'articolo 13 dello stesso Decreto recita:

Art. 13. Prevenzione incendi

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'Interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti a individuare:

- 1) misure intese a evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'articolo 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. ... *omissis* ...

Proprio sulla base dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 626/1994 viene emanato il D.M. 10 marzo 1998 avente per oggetto "Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Esso stabilisce, tra l'altro:

- i criteri per la valutazione del rischio incendio;
- le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- l'obbligo dei controlli, della sorveglianza e della manutenzione;
- la necessità di predisporre il piano d'emergenza in caso d'incendio;
- l'obbligo e modalità di designazione degli addetti al servizio antincendio;
- la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio ed alla gestione dell'emergenza.

Tale Decreto rientra tra le normative di tipo non prescrittivo, dove il normatore fornisce delle indicazioni di carattere generale e ricade sul professionista la scelta delle singole misure da attuare. Tale criterio, che ricalca le indicazioni emanate in ambito europeo, comporta senz'altro una maggiore responsabilità da parte del tecnico incaricato della scelta delle misure da adottare. Altresì, permette al normatore di non dover continuamente *rincorrere* le novità tecniche, cosa che necessariamente avviene con gli approcci di tipo prescrittivo.

Nello stesso anno viene pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*) recentemente abrogato dal D.P.R. n. 151/2011 che modifica, in parte, il Regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 577/1982.

Numerose sono le novità apportate dal D.P.R. n. 37/1998. Le più importanti, dal punto di vista procedurale, possono essere riassunte nei seguenti punti:

- principio del *silenzio-rifiuto* per l'esame progetto;
- riduzione dei tempi di procedimento per l'esame progetto e per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi;
- istituzione della dichiarazione del titolare dell'attività per l'esercizio provvisorio in attesa del sopralluogo dei Vigili del Fuoco;
- rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi senza necessità di sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco.

Tra le principali novità è opportuno segnalare che, finalmente, si arriva ad uniformare, a livello nazionale, sia gli aspetti procedurali sia quelli progettuali. Per la prima volta, infatti, vengono indicati in maniera univoca i contenuti dei progetti da presentare ai Vigili del Fuoco. In particolare, la relazione, anche in riferimento al D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., deve contenere:

- la descrizione dell'attività;
- l'individuazione dei pericoli presenti;
- la valutazione dei rischi;
- la descrizione puntuale delle misure adottate;
- le indicazioni delle scelte gestionali in grado di eliminare i rischi residui.

Il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998, che di fatto rappresenta il decreto attuativo del D.P.R. n. 37/1998, stabilisce le “disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200 (*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi*) stabilisce che il Certificato di Prevenzione Incendi è rilasciato dai Vigili del Fuoco al completamento di un iter che prevede il parere di conformità sul progetto presentato ed il sopralluogo di verifica dell'attività. Ovviamente, ferme restando le responsabilità del Progettista, del Direttore dei Lavori, delle Imprese esecutrici, del Titolare dell'attività e dei fabbricanti di materiali ed attrezzature antincendio e dei certificatori.

Il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229* [G.U.R.I. 05-04-2006, n. 80 – s.o. n. 83]) ridefinisce l'assetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti dei vigili del fuoco e regola la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio. In particolare, l'articolo 16, relativamente al *Certificato di prevenzione incendi*, stabilisce che:

Art. 16

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valuta-

re direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il D.Lgs. n. 81/2008 ed il successivo D.Lgs. n. 106/2009, che vanno ad abrogare, tra l'altro, il precedente D.Lgs. n. 626/1994, dedicano un articolo alla prevenzione incendi.

Art. 46. *Prevenzione incendi*

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) *le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione* antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Il 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Il D.P.R. n. 151/2011, in sintesi, recepisce quanto indicato nella Legge n. 122/2010 in materia di snellimento

dell'attività amministrativa; inoltre, oltre ad individuare le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi, semplifica gli adempimenti formali previsti precedentemente. Soprattutto, gli adempimenti di tipo amministrativo vengono diversificati in base alla dimensione, al settore ed alle esigenze di tutela del pubblico interesse. Tale Decreto è analizzato dettagliatamente nei successivi capitoli.

Da ultimo, il Decreto 7 agosto 2012, pubblicato sulla G.U.R.I. 29-08-2012, n. 201, stabilisce le "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151", di fatto abrogando il precedente D.M. 4 maggio 1998.

Con l'emanazione del Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST) n. 200 del 31 ottobre 2012 viene, infine, introdotta la nuova modulistica di prevenzione incendi, denominata "Modulistica 2012", da utilizzare a partire dal 27 novembre 2012, contestualmente all'entrata in vigore del Decreto 7 agosto 2012.

Quelle indicate in questo excursus sono le norme che regolano, fondamentalmente, gli aspetti progettuali e procedurali della prevenzione incendi. A queste si affiancano le norme di carattere prettamente tecnico riferite ad attività specifiche (scuole, uffici, ospedali, autorimesse, centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc.) in parte citate in appendice, dove sono riportati alcuni esempi progettuali.

Un discorso a parte merita la normativa che regola gli impianti elettrici e gli impianti antincendio (rivelamento fumi, impianti sprinkler, ecc.), essendo evidente che l'impianto elettrico è una delle principali cause d'innesco degli incendi.

I Vigili del Fuoco, nelle loro prescrizioni, fanno riferimento sempre al rispetto delle normative vigenti in ambito impiantistico. Tale riferimento è riassumibile nell'articolo 81 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.:

"1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche".

Articolo di legge che è ampliamento della nota Legge n. 186/1968 (nota anche come norma sulla *Regola dell'arte*):

"Art. 1 – Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

Art. 2 – I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le Norme CEI si considerano costruiti a regola d'arte".

Le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) regolamentano tutti gli aspetti impiantistici e, più specificatamente, la Norma CEI 64–8, al capitolo 7, tratta gli impianti a maggior rischio in caso d'incendio.

Le Norme UNI regolano gli impianti antincendio sia dal punto di vista installativo che manutentivo. Si cita, a titolo d'esempio, la Norma UNI 9795 (Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio – Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo e punti di segnalazione manuali) e la Norma UNI 11224 (Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi).

Capitolo 2

Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

2.1. Il previgente regolamento di Prevenzione Incendi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151¹, pubblicato sulla G.U.R.I. 22-09-2011, n. 221 ed entrato in vigore il 7 ottobre 2011, pur non rappresentando una vera e propria rivoluzione come fu il D.P.R. n. 37/1998 ed il successivo D.M. 4 maggio 1998, introduce, comunque, sostanziali innovazioni dal punto di vista della procedura autorizzativa, consentendo una significativa semplificazione per l'avvio di un'attività, sia essa di tipo imprenditoriale o non imprenditoriale, lasciando invece le cose sostanzialmente inalterate dal punto di vista prettamente tecnico².

Prima di passare in rassegna le principali novità introdotte dal nuovo regolamento, appare opportuno fare un passo indietro, effettuando una breve panoramica sulle modalità e gli adempimenti previsti dal regolamento previgente.

Come già accennato nel capitolo precedente, i procedimenti di prevenzione incendi erano regolamentati dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Ai fini della procedura autorizzativa, il primo aspetto da mettere in evidenza è che tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (corrispondenti alle 97 attività costituenti l'elenco di cui all'Allegato al D.M. 16 febbraio 1982) erano poste *sullo stesso livello*, e quindi l'iter autorizzativo era lo stesso per ciascuna di esse, a prescindere dalla tipologia, dalle dimensioni delle attività o dal loro livello di rischio.

In particolare, l'avvio di una qualsiasi delle attività soggette era subordinato all'approvazione, da parte del Comando V.F. territorialmente competente, del progetto di prevenzione incendi che il titolare dell'attività doveva presentare *prima dell'inizio dei lavori*³.

¹ Alcune delle nozioni di cui al presente capitolo sono tratte dal sito internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (www.vigilfuoco.it) e dalla rivista specializzata *Tuttonorme!* (www.tne.it), numero di novembre 2011, oltreché dalla Circolare Prot. 13061 del 6 ottobre 2011.

² Il decreto 7 agosto 2012 (di cui all'articolo 2, comma 7 del D.P.R. n. 151/2011), infatti, dal punto di vista della documentazione tecnica da allegare alle istanze di prevenzione incendi, non si discosta di molto da quanto previsto dal precedente D.M. 4 maggio 1998.

³ Il progetto di prevenzione incendi doveva rispettare i contenuti minimi previsti nell'Allegato I al D.M. 4 maggio 1998 (al riguardo, si veda il capitolo successivo).

I lavori potevano avere inizio soltanto dopo l'ottenimento del parere favorevole. Una volta ultimati i lavori, e prima di dare inizio all'attività, il titolare doveva richiedere al Comando un sopralluogo tecnico finalizzato alla verifica della conformità dell'opera realizzata con il progetto approvato, ed al conseguente rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), che di fatto costituiva il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività⁴.

Il certificato aveva un preciso periodo di validità (tipicamente 3 o 6 anni, a seconda dell'attività), trascorso il quale si doveva provvedere al rinnovo.

Alcune attività facevano eccezione, non essendo per queste previsto il rinnovo se non a causa di interventi sostanziali che ne modificassero le condizioni di rischio. Per queste attività si parlava di rinnovo *una tantum*⁵.

La procedura autorizzativa, oltre al tempo necessario per l'esecuzione dei lavori, prevedeva, per tutte le attività soggette, anche per quelle di minore entità e regolate da specifiche norme tecniche di prevenzione incendi, il tempo necessario per l'approvazione del progetto (che avveniva entro 90 giorni, salvo motivi di interruzione dovuti a richieste di chiarimenti o di documentazione integrativa da parte del Comando, ecc) e quello, dopo la richiesta, per la visita di controllo finalizzata al rilascio del CPI (che avveniva entro 135 giorni dalla richiesta).

Come vedremo nei seguenti paragrafi, il nuovo regolamento introdotto dal D.P.R. n. 151/2011 semplifica in maniera considerevole l'avvio di buona parte delle attività tra quelle più diffuse, andando a ridurre sia gli adempimenti sia i tempi necessari per l'espletamento della pratica autorizzativa ed, al contempo, mediante l'introduzione delle categorie, mira ad offrire un maggior servizio di vigilanza e controllo per le attività considerate più rischiose.

La nuova procedura, infatti, limitatamente alle attività "a rischio basso" (quelle appartenenti alla categoria A), prevede che i Comandi non si pronuncino più in merito alla conformità dei progetti di prevenzione incendi, conferendo una maggior responsabilità al Professionista, a cui viene demandata l'*asseverazione* della conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio del progetto.

In questo modo, l'intento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è quello di destinare maggiori risorse per il monitoraggio delle attività più problematiche a discapito di quelle che, in virtù dell'esistenza di norme specifiche e delle dimensioni più limitate, possono a ragione considerarsi di minor criticità.

⁴ In realtà, l'attività poteva essere avviata anche prima del sopralluogo tecnico, per mezzo della Dichiarazione di Inizio Attività (effettuata con il *Mod. PIN4-2004*), con cui il titolare dell'attività dichiarava, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato al progetto di prevenzione incendi approvato, e di aver già fatto richiesta di sopralluogo tecnico presso lo stesso Comando.

⁵ Tra le attività che prevedevano il rinnovo *una tantum* ricordiamo gli edifici per civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m (att. n. 94 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982), gli uffici con più di 500 persone presenti (att. n. 89) e gli ascensori con corsa superiore a 20 m installati in edifici con altezza in gronda superiore a 24 m (att. n. 95).

2.2. Le attività soggette al controllo di prevenzione incendi e le categorie di rischio

L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 specifica come siano individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e come sia disciplinata, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio.

In particolare, l'elenco delle attività soggette è costituito dall'Allegato I al Decreto. Confrontando l'elenco con quello precedente, costituito dall'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, si nota subito come il numero delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si riduca, scendendo dalle 97 attività previste dal regolamento precedente alle 80 attività attuali. A dispetto della notevole differenza numerica, dal punto di vista concettuale la modifica è meno marcata, dal momento che alcune delle attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 sono state riunite tra loro.

La principale novità introdotta dal nuovo Decreto è l'assegnazione, per ciascuna delle attività soggette, di una *categoria*, che le caratterizza dal punto di vista del livello di pericolosità. In particolare, vengono introdotte tre categorie di rischio, indicate con A, B e C all'aumentare della pericolosità dell'attività.

Alla categoria "A" appartengono le attività caratterizzate da un basso livello di complessità (e un conseguente livello di rischio basso) e che sono regolamentate da norme tecniche specifiche di prevenzione incendi.

Alla categoria "B" appartengono le attività che possono definirsi di media complessità, a cui corrisponde un livello di rischio medio, e le attività non regolamentate da apposita norma tecnica di riferimento ma che non rientrano tra le attività a rischio elevato.

La categoria "C", infine, è costituita dalle attività più rischiose e complesse, in termini sia tecnici che gestionali⁶.

La classificazione delle categorie è riassunta nella seguente Tabella 2.1:

Categorizzazione delle attività soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi VV.F.		
A	B	C
Attività caratterizzate da: a) moderata complessità, sia da un punto di vista tecnico che gestionale; b) livello di rischio basso;	Attività caratterizzate da: a) media complessità, sia dal punto di vista tecnico che gestionale; b) livello di rischio medio;	Attività caratterizzate da: a) elevata complessità, sia da un punto di vista tecnico che gestionale; b) livello di rischio alto.

[segue]

⁶ Va precisato che la complessità tecnico-gestionale può comportare classi di rischio medie o elevate, e quindi le categorie B e C anche per quelle attività che sono regolamentate da norme tecniche specifiche (*Locali di spettacolo, Alberghi, Scuole, Strutture sanitarie, Attività commerciali, Uffici, ma anche Autorimesse, Edifici civili, Centrali termiche e Gruppi elettrogeni*, solo per citarne alcune tra le più diffuse). In questi casi, la maggiore complessità dell'attività è costituita dalle maggiori dimensioni o dal maggiore affollamento dell'attività.